



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Polizza per la copertura delle attività agricole e per la trasformazione dei prodotti compresi gli allevamenti e gli agriturismi

Multirischi Aziende Agricole

Incendio

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

Sezione Incendio

<u>Area Riservata</u>	pag. 2
<u>Glossario</u>	pag. 5
<u>Condizioni che regolano la sezione Incendio</u>	pag. 13
<u>Estensioni di garanzia supplementari</u>	pag. 16
<u>Condizioni particolari della sezione incendio danni diretti</u>	pag. 23
<u>Estensioni di garanzia relativi a garanzie supplementari</u>	pag. 25
<u>Condizioni che regolano il caso di sinistro</u>	pag. 33

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento MASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza)	Rif.to (art.)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, - salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
SEZIONE				
<i>Macchinario e merci</i> : tolleranze per attività secondarie di maggiore rischio (condizioni che regolano la sezione)				rispettivo valore di esistenza fino al 20% di quello dell'attività principale
Beni assicurati temporaneamente presso terzi	2			10% delle somme assicurate, massimo Euro 50.000 per ubicazione
Cose assicurabili a condizioni speciali	2			Euro 10.000
Oggetti pregiati	2			Euro 5.000 per singolo oggetto
Preziosi	2			1% della somma assicurata alla partita Contenuto massimo Euro 5.000
Valori	2			1% della somma assicurata alla partita Contenuto massimo Euro 5.000
Personal Computers di proprietà dei titolari dell'attività assicurata	2			Euro 1.000
Pavimentazioni all'aperto	2			2% della somma assicurata alla partita Fabbricati con il massimo di Euro 20.000
Spese di demolizione e sgombero, trasporto, smaltimento dei residui del sinistro	2			10% del danno liquidabile, massimo Euro 15.000. Massimo Euro 5.000 per sinistro per le operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento, ecc
Bestiame (se assicurato)	2			Euro 15.000 per singolo animale, ridotto a Euro 5.000 per tutti gli alveari comprese le arnie
ESTENSIONI DI GARANZIA SUPPLEMENTARI				
Danni d'acqua (pacchetto A)				
Acqua condotta	A1		Euro 200	
Occlusione di condutture - trabocco e/o rigurgito di fogna	A2		Euro 200	Euro 5.000
Colaggio impianti automatici di estinzione	A3		Euro 200	
Intasamento gronde e pluviali	A4	10% con il minimo di Euro 200		Euro 5.000
Danni da eventi atmosferici (pacchetto B)				
Eventi atmosferici	B1		Euro 500	80% della somma assicurata ridotta al 30% della stessa per fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti
Grandine su: - serramenti, vetrate, lucernari e manufatti di plastica; - insegne. Facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati	B1	10% con il minimo di Euro 2.000		Euro 15.000
Danni materiali e diretti causati a moduli (pannelli) degli impianti solari (esclusi danni da grandine sulle lastre trasparenti non certificate CEI EN 61215)	B1	10% con il minimo di Euro 500		
Sovraccarico di neve	B2	10% minimo Euro 5.000 e massimo Euro 50.000		60% della somma assicurata
Gelo	B3		Euro 500	Euro 5.000

Danni da eventi dolosi e alle lastre (pacchetto C)				
Eventi socio-politici e terrorismo	C1	10% minimo Euro 500		80% del valore assicurato
Furto fissi e infissi	C2			
Cristalli e vetri	C3			Euro 5.000 per ciascuna ubicazione, Euro 1.500 per singola lastra
Altri danni (pacch. D) - Onda sonora - Urto veicoli - Fumo per guasto - Cadutaascensori e montacarichi	D1			
Danni al bestiame (pacchetto E)				
Folgorazione	E1	10% minimo Euro 500		La somma assicurata
Asfissia	E2	10% minimo Euro 500		La somma assicurata
ESTENSIONI DI GARANZIA RELATIVE A GARANZIE SUPPLEMENTARI				
Spese di demolizione e sgombero ad integrazione: residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi"	S5			50% della somma assicurata, alla relativa partita, massimo Euro 15.000,00
Fenomeno elettrico	S6	20% con il minimo di Euro 300 e il massimo di euro 2.000		La somma assicurata alla relativa partita
Selling Price	S7			
Supporto di dati	S8	5% con il minimo di Euro 200		La somma assicurata alla relativa partita
Spese per la ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta	S12		Euro 200	Euro 4.000
Spese per la ricerca e riparazione dei guasti da gas	S13		Euro 200	Euro 4.000
Dispersione liquidi	S14	10% con il minimo di Euro 500		La somma assicurata alla relativa partita
Autocombustione e/o fermentazione anomala	S15	25% con il minimo di Euro 500		
Merci trasportate	S16	10% con il minimo di Euro 250		Euro 5.000
Maggiori Spese	S17		3 giorni franchigia temporale	
Danni indiretti forma diaria per attività agricoltura	S18		3 giorni franchigia temporale	Fino a un massimo di 90 giorni
Granaglie sullo stelo	S19	25%		La somma assicurata alla relativa partita
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CASO DI SINISTRO				
Assicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale	7			- fino a Euro 2.500,00 di danno indennizzabile - fino al 15% di insufficienza di somma assicurata
Anticipo indennizzi	15			acconto pari al 50% se l'importo indennizzabile pari almeno a Euro 100.000,00

Abitazione Rurale

Locali ubicati nell'ambito dell'attività assicurata prevalentemente ad uso abitazione, o ad uso soggiorno dei clienti dell'attività agrituristica, con eventuali vani accessori destinati a cantine, granai e rimesse per veicoli ed attrezzi.

Tali locali devono essere separati da altri fabbricati dell'attività assicurata da spazio vuoto non inferiore a 5 metri, o da parete piena in muratura o in cemento armato, senza aperture da terra a tetto.

Allevamento

Attività imprenditoriale di allevamento di bestiame, che produce reddito agrario o no, secondo la vigente normativa tributaria.

Ambito dell'attività assicurata

L'insieme dei poderi o appezzamenti anche se separati l'uno dall'altro, di proprietà o condotti dall'Assicurato, con i relativi fabbricati - compresi quelli destinati ad abitazione rurale se assicurati, - e ad attività complementari ed accessorie all'attività assicurata (anche quando non sia svolta professionalmente), il cui centro organizzativo è ubicato presso l'indirizzo indicato in polizza. Ne fanno parte eventuali fabbricati utilizzati per l'alpeggio, depositi e reparti sussidiari pertinenti.

Qualora l'attività assicurata sia svolta in appezzamenti sparsi, la garanzia opera per le attività relative ai terreni identificati in polizza.

L'assicurazione non comprende i rischi relativi a condotte forzate e dighe qualora presenti sul territorio dell'attività assicurata.

Apparecchiature elettroniche

- sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati;
- elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio di singole macchine;
- personal computer.

Arredamento - Attrezzature - Macchinari

- attrezzi, utensileria e ricambi in genere inerenti l'attività assicurata;
- serbatoi, vasche e sili non in cemento armato o muratura; macchine e impianti in genere inerenti l'attività assicurata (compresi, a titolo esemplificativo, impianti di irrigazione, impianti di mungitura, impianti di vinificazione, essiccatoi, impianti di sollevamento, di pesa e di imballaggio, le apparecchiature di segnalazione e comunicazione, escluse quelle citofoniche, impianti di prevenzione e di allarme) destinati all'espletamento dell'attività assicurata di cui all'ubicazione del rischio, nonché i relativi ricambi e basamenti, esclusi i macchinari semoventi;
- Macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato;

- raccorderie, tubazioni e quant'altro relativo ai beni sopra indicati;
- mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto, salvo quanto alla riportato alla definizione "COSE NON ASSICURATE" ;

Il tutto posto sottotetto o all'aperto nell'ambito dell'attività assicurata, nonché, esclusivamente sottotetto ai fabbricati:

- arredi dei locali in genere - esclusi quelli destinati ad abitazione rurale -, compresi mobili, scaffalature, macchine per ufficio, impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento;
- cancelleria, stampati, indumenti di lavoro, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio dell'attività assicurata;
- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici;

Sono altresì comprese le eventuali addizioni e migliorie apportate dall'Assicurato che risulti locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati anche se rientranti nella definizione di fabbricato.

Si intende escluso quanto definito alle voci apparecchiature elettroniche e arredamento domestico.

Arredamento domestico

Quanto costituisce la normale dotazione di una abitazione civile, se adibita a dimora dell'Assicurato, dei coloni o, quando residenti, dei dipendenti dell'azienda o del personale servizio, collocato nei locali nell'ambito dell'attività assicurata, compresi quadri e dipinti in genere di valore singolo non superiore a € 5.000.

Qualora assicurata l'attività agrituristica, sono compresi mobilio, arredamento e attrezzature, dei locali destinati all'alloggio dei Clienti, escluso quanto portato dagli stessi.

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attività agrituristica

Attività svolta nell'ambito dell'azienda agricola ad integrazione del reddito derivante da attività agricola, così come disciplinato dalla Legge n. 730 del 5/12/1985 e successive modificazioni o integrazioni, per la quale l'azienda è in possesso di autorizzazione o ne ha già presentato domanda.

Attività assicurata

La o le attività riportata/e in polizza.

Nell'Ambito dell'attività assicurata, specifiche attività possono essere assicurate separatamente dalle altre qualora vengano svolte in fabbricati:

- adibiti per almeno 3/4 della superficie totale dei piani, all'attività stessa,
- separati dai fabbricati aventi altra destinazione, e da cumuli di MERCI SPECIALI all'aperto, da spazio vuoto non inferiore a 5 metri, o da parete piena in muratura o in cemento armato senza aperture da terra a tetto.

Azienda agricola

Attività svolta da Imprenditore agricolo, che riveste tale qualifica anche ai fini previdenziali e fiscali, che si dedica alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

Beni assicurati

quelli descritti alle relative Definizioni:

- Fabbricato,
- Contenuto,
- Macchinari semoventi,
- Merci,
- Bestiame,
- Granaglie sullo stelo

relativi all'attività assicurata, per cui è riportata in polizza la relativa somma assicurata.

Fatta eccezione per:

- le macchine agricole e attrezzature di contoterzisti,
- le cose di proprietà dei coloni o dei dipendenti,
- le cose portate dai Clienti dell'attività agrituristica,

i beni assicurati possono essere anche di proprietà di terzi.

I beni assicurati possono essere posti in locali anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nell'ambito dell'attività assicurata.

Parte dei beni assicurati possono trovarsi:

- all'aperto purché comunque sui piazzali, nei recinti, sugli appezzamenti dell'attività assicurata e sulle strade che vi conducono;
- temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere, mostre, mercati, concorsi, sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano.

Bestiame

Bovini, equini, ovini, caprini, suini, alveari (compresa l'arnia), animali avi-cunicoli, struzzi, animali domestici, il tutto sottotetto o all'aperto nell'ambito dell'attività assicurata compresi i pascoli (anche in alpeggio) e sulle strade che ivi conducono. Esclusi cavalli da competizione e animali domestici a meno che costituiscano oggetto di allevamento.

Combustibili

le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Consumatore

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Contraente

il soggetto che stipula l'assicurazione.

Contenuto

apparecchiature elettroniche, arredamento - attrezzature - macchinari, merci, oggetti pregiati, preziosi, valori.

Cose assicurabili a condizioni speciali

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, stampe fotografiche;
 - schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici;
 - modelli, stampi, garbi, messe in carta, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
 - oggetti pregiati
- nei limiti previsti.

Cose non assicurate

Non sono compresi nell'assicurazione:

- a) affreschi, mosaici, e particolari architettonici aventi valore artistico,
- b) oggetti pregiati di valore singolo superiore a € 5.000,
- c) raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere,
- d) veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori salvo quando costituiscono Macchinari semoventi inerenti l'attività dichiarata,
- e) aeromobili, velivoli spaziali,
- f) macchinari e impianti acquistati in Leasing provvisti di specifica polizza assicurativa,
- g) animali domestici a meno che costituiscano oggetto di allevamento, cavalli da competizione.

Danni indiretti

I danni derivanti dalla forzata inattività parziale o totale dell'Attività assicurata, per effetto di un sinistro indennizzabile a termini delle garanzie attivate per la presente Sezione.

Dati

Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM.

Diaria

La misura giornaliera di indennizzo che viene corrisposta per ogni giorno di inattività totale o parziale dell'Attività assicurata.

Dispersione liquidi

Danno materiale e diretto costituito dalla perdita del liquido causata dalla rottura accidentale del contenitore esclusi i danni provocati dalla dispersione del liquido stesso.

Esplosivi

sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono

e comunque gli esplosivi considerati dal R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, art. 83, allegato A.

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

l'intero complesso edile, costituito anche da più corpi tra loro separati o contigui, comunicanti o non, anche aperti su uno o più lati e/o incompleti nei serramenti, variamente elevati entro e fuori terra, compresi:

- opere di fondazione o interrate,
- pavimentazioni all'aperto,
- decorazioni e abbellimenti non aventi valore artistico,
- fissi ed infissi,
- serbatoi e sili in cemento armato e muratura,
- recinzioni, cancelli e relativi sistemi di chiusura ,
- piscine,

nonché i relativi impianti, escluso quanto indicato sotto la definizione di contenuto, compresi impianti solari ad esclusivo servizio del fabbricato.

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato assicurato, o contenente i beni assicurati, sia costruito con strutture portanti verticali, del tetto, solai, pareti esterne, coperture e coibentazioni - ove presenti - in materiali incombustibili o in legno lamellare. Non hanno influenza i materiali impiegati per coibentazioni, rivestimenti, impermeabilizzazioni, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura, e le coibentazioni interne combustibili interamente rivestite da materiali incombustibili.

E' tollerata la presenza sia di armatura del tetto che di solai in legno, anche quando non si tratta di legno lamellare, e non si esclude l'eventuale esistenza di qualche costruzione, o porzione, secondaria costruita e coperta in tutto od in parte in materiali combustibili, la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso.

I fabbricati destinati ad Abitazione rurale si intendono compresi solo quando è prevista in polizza la specifica somma assicurata.

Si intendono comunque esclusi fabbricati in rovina o in stato di abbandono, e serre.

I tunnel in film plastico o altre strutture in materiale non rigido non sono considerati fabbricato.

Fissi

quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento, protezione, nonché impianti fotovoltaici o pannelli solari in genere.

Franchigia

l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato.

Fulmine

Azione meccanica e diretta del fulmine stesso.

Granaglie sullo stelo

Piante erbacee coltivate per la produzione di granella in genere, prima della trebbiatura, compresa la relativa paglia.

Impianti solari

l'impianto fotovoltaico o solare termico al servizio del fabbricato comprensivo di supporti, staffe, moduli (pannelli), inverter, serbatoi, apparecchiature di controllo e rilevazione, installati sul tetto di fabbricati abitati e/o comunque non abbandonati.

Implosione

repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Impresa

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

Incendio

combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Infiammabili

sostanze e prodotti non classificabili come esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° C - che rispondono ad una o più delle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;

- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'inflammanno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Infissi

manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

Macchinari semoventi

Macchinari agricoli, trattori, mietitrebbiatrici, motofalciatrici, motocoltivatori, motozappatrici, macchine raccogliatrici per frutta, legumi e cereali, e quant'altro di simile utilizzato nell'attività agricola, identificabili con targa o numero di telaio, ovunque anche in circolazione nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Merci

- materie prime e ingredienti di lavorazione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: concimi, fertilizzanti, antiparassitari, sementi, mangimi, integratori alimentari, medicinali veterinari e fitofarmaci);
- derrate derivate direttamente dalla coltivazione escluse le piante coltivate e relativi frutti pendenti, comprese piante in vaso che costituiscono prodotti oggetto di commercio, prodotti semilavorati e finiti derivati dalla lavorazione dei prodotti della coltivazione o dell'allevamento, esclusi gli animali vivi;
- scorte e materiali di consumo ad uso dell'attività assicurata (compresi combustibili e carburanti per riscaldamento o trazione, lubrificanti, imballaggi);

Il tutto relativo esclusivamente all'attività assicurata, compresi infiammabili e merci speciali, imposte di fabbricazione, diritti doganali, esclusi esplodenti.

Merci speciali

- Paglia, fieno ed erbe essiccate in genere
- ramaglia di legno e fascine
- materie plastiche espanse o alveolari, compresi imballaggi
- scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito

Oggetti pregiati

quadri, sculture, oggetti d'arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi.

Preziosi

gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

Scoppio

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Scoperto

la percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

Serre

Impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere in condizioni ambientali forzate artificialmente, costruite con strutture portanti in ferro e/o cemento armato, copertura e/o pareti in vetro e/o plastica rigida. Sono comprese tutte le opere murarie anche se interrato, fissi ed infissi, impianti e attrezzature stabilmente installati nelle serre.

I tunnel in film plastico o altro materiale non rigido, come pure strutture aventi impiego stagionale, non sono considerati serre.

Sinistro

il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione che determina il diritto all'indennizzo.

Solaio

il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Sistema Informatico

L'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

Supporti Dati

Tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.

Tetto

l'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valori

denaro, cartevalori, titoli di credito e valori bollati.

Condizioni che regolano la Sezione Incendio

I premi attribuiti sono calcolati in base alle attività dichiarate dal Contraente, e indicate sul frontespizio di polizza.

I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza e/o impiego di infiammabili e di merci speciali, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica, inerente l'attività svolta, insegna e consiglia di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

Rispetto alla/e attività dichiarata/e, sono comunque:

- comprese tutte le inerenti operazioni preliminari, complementari ed accessorie, con deposito delle merci sia sotto tetto, che in serbatoi, che all'aperto, e laboratori di analisi e controllo;
- **tollerate attività secondarie di maggiore rischio, comprese quelle di trasformazione, per le quali il valore di esistenza dei macchinari e delle merci non superi, rispettivamente, il 20% del valore complessivo dei macchinari e delle merci relativi all'attività principale.**

Buona Fede

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze influenti sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione della polizza, o l'omessa comunicazione da parte dello stesso di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso del contratto, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte e incomplete dichiarazioni siano frutto di buona fede. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

1 - Oggetto dell'assicurazione

Garanzia base

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche a seguito di colpa grave dell'Assicurato, da:

- incendio;
- fulmine; (intendendosi per tale esclusivamente l'azione meccanica e diretta del fulmine stesso) con esclusione dei conseguenti danni elettrici.
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- implosione;
- caduta corpi celesti;
- caduta di aeromobili, satelliti artificiali e cose da essi trasportate o loro parti.

L'Impresa indennizza altresì:

- i danni causati ai beni assicurati:
 - da sviluppo di fumi, gas, vapori,

- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di impianti o apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento,
 - da colaggio o fuoriuscita di liquidi,
- purché conseguenti agli eventi di cui ai punti precedenti, che abbiano colpito le cose assicurate o altre poste nell'ambito di 20 metri da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
 - le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire alla più vicina discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

2 - Limiti di indennizzo

Relativamente agli enti e/o agli eventi di seguito riportati, per ogni singolo sinistro, l'assicurazione garantisce l'indennizzo con i limiti qui specificati.

- Beni assicurati temporaneamente presso terzi: si intendono assicurati per un valore non eccedente il 10% delle somme assicurate alle relative partite e con il massimo di 50.000,00 euro per ciascuna ubicazione.
- Cose assicurabili a condizioni speciali: relativamente a detti beni, e fino a 10.000 euro per sinistro, l'Impresa indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dall'Impresa soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.
- Oggetti Pregiati, in nessun caso l'Impresa sarà tenuta ad indennizzare importo superiore a 5.000 euro per singolo oggetto pregiato, oppure per ogni servizio di argenteria;
- Preziosi, in nessun caso l'Impresa sarà tenuta ad indennizzare importo superiore all'1% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di 5.000 euro.
- valori: in nessun caso l'Impresa sarà tenuta ad indennizzare importo superiore all'1% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di 5.000 euro.
- personal computers di proprietà dei titolari dell'attività assicurata, in nessun caso l'Impresa pagherà per sinistro e per anno assicurativo somma superiore a 1.000 euro
- pavimentazioni all'aperto: limite di indennizzo 2% della somma assicurata per i fabbricati con il massimo di 20.000 euro;
- spese di demolizione e sgombero, trasporto, smaltimento dei residui del sinistro: fino ad un importo pari al 10% del danno liquidabile ai sensi di polizza con il massimo di 15.000 euro. Le spese per le operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del sinistro verranno indennizzate con il limite massimo di 5.000,00 euro per sinistro.
- bestiame (se assicurato): limite di indennizzo per singolo animale 15.000,00 euro ridotto a 5.000,00 euro per tutti gli alveari, comprese le arnie

3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi, intendendosi per tali anche quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con dolo del Contraente/Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- f) di smarrimento o di furto dei Beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, limitatamente alle singole parti della macchina o dell'impianto in cui lo scoppio si è verificato e sulle quali si sia accertata usura, corrosione o difetto di materiale;
- h) di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito agricolo, commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- k) al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori, nonché quelli a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare;
- l) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.

Estensioni di garanzia supplementari valide solo se richiamate

Danni da acqua (pacchetto A)

A1 - Acqua condotta

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati di cui all'ubicazione del rischio indicata in polizza.

L'Impresa non risponde di:

- danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti di irrigazione, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di 200 euro.

A2 - Occlusione di condutture - trabocco e/o rigurgito di fogna

L'Impresa risponde dei danni prodotti da spargimento d'acqua conseguente ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato o conseguenti a trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del fabbricato stesso.

L'Impresa non indennizza i danni conseguenti:

- A) ad occlusione delle grondaie e dei pluviali;
- B) ad occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di 200 euro;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri nello stesso periodo di assicurazione, somma maggiore di 5.000 euro.

Le spese necessariamente sostenute per la ricerca dell'occlusione e le conseguenti operazioni di ripristino si intendono indennizzabili anche a termini della presente estensione, in aumento al suddetto limite di indennizzo, a condizione che al momento del sinistro sia operante in polizza la garanzia "Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta", nei limiti dalla stessa previsti.

A3 - Colaggio impianti automatici di estinzione

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

L'Impresa non risponde:

- a. dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti dallo stesso;
- b. dei danni causati da gelo;
- c. delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di 200 euro.

A4 - Intasamento gronde e pluviali

L'Impresa indennizza i danni arrecati ai beni assicurati da acqua entrata nei fabbricati per intasamento delle gronde e dei pluviali causato esclusivamente da grandine, neve o ghiaccio, oppure da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni a carattere eccezionale, **a meno che il sinistro non derivi da mancata o carente manutenzione.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di 200 euro.

In nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri nello stesso periodo di assicurazione, somma maggiore di 5.000 euro.

Danni da eventi atmosferici (pacchetto B)

B1 - Eventi atmosferici

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da grandine, vento e cose da esso trasportate, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di enti, assicurati e non.

L'Impresa non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno di fabbricati, nonché a merci, contenuto, arredamento domestico, macchinari semoventi, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei citati eventi atmosferici;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno,ancorché verificatisi a seguito dei citati eventi atmosferici;
- c) subiti da:
 - alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere comprese granaglie sullo stelo qualora assicurate;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne ad eccezione di quanto costituisce parte di impianti solari;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura o destinazione;
 - serramenti, vetrate, lucernari in genere, insegne, a meno che derivanti da grandine, o da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;

- tendo-strutture, tende in genere, tenso-strutture e simili (quali i tunnel per la coltivazione forzata), capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica e quanto in esse si trovi;
- serre.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di 500 euro;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all'80% della somma assicurata, ridotta al 30% della stessa per danni a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a sinistro), a meno che derivati da grandine.

Fermo il limite di indennizzo complessivo sopra riportato:

a) per i danni materiali e diretti causati da grandine a:

- serramenti, vetrate, lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica;
- insegne,

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, fino ad un importo massimo di 15.000 euro e previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di e 2.000,00 dall'importo del danno indennizzabile.

Sono comunque esclusi i danni a SERRE, tendo-strutture, tende in genere, tenso-strutture e simili (quali i tunnel per la coltivazione forzata), capannoni pressostatici, baracche in plastica.

b) per i danni materiali e diretti causati a moduli (pannelli) degli impianti solari si intendono esclusi i danni subiti per effetto di grandine dalle lastre trasparenti non certificate CEI EN 61215 e il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro dall'importo del danno indennizzabile.

B2 - Sovraccarico di neve

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, di fabbricati conformi alle norme vigenti, nazionali e locali.

L'Impresa non indennizza i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, anche se conseguente ad evento coperto dalla presente Condizione Particolare;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, nonché a merci, contenuto, arredamento domestico e macchinari semoventi ivi riposti;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), nonché a merci, contenuto, arredamento domestico e macchinari semoventi ivi riposti;

- e) tendo-strutture, tende in genere, tenso-strutture e simili (quali i tunnel per la coltivazione forzata), capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica e quanto in esse si trovi;
- f) serre;
- g) granaglie sullo stelo, piante e colture in genere.
- h) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonchè alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile ai termini di polizza, con un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 50.000 euro;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 60% della somma assicurata.

B3 - Gelo

L'Impresa risponde dei danni causati dal gelo che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, **esclusi gli impianti stabilmente o temporaneamente collocati all'esterno del fabbricato, e purchè l'attività stessa non sia stata sospesa per più di 72 ore consecutive antecedentemente al sinistro.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di 500 euro;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri nello stesso periodo di assicurazione, somma maggiore di 5.000 euro.

Danni da eventi dolosi e alle lastre (pacchetto c)

C1 - Eventi socio - politici

L'Impresa risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, di loro parti o di cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

L'Impresa non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico;
- d) subiti dalle serre

- e) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero;
- f) causati alle merci (comprese merci speciali) da avvelenamento;
- g) causati al bestiame da avvelenamento ed intossicazioni alimentari, deperimento organico per mancata alimentazione, morte o turbe patologiche, per mancata assistenza medica e profilattica;
- h) di scritte od imbrattamento
- i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione d'energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione di lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- j) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, fermo quanto sopra pattuito, è operativa anche per danni avvenuti nel corso di occupazione non militare, dei locali in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, l'Impresa non risponde dei danni di cui al precedente punto 2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla presente polizza.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile ai termini di polizza, con un minimo di 500 euro;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all'80% del valore assicurato.

L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente Estensione di Garanzia, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione. In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa metterà a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto l'imposta ed ogni altro onere tributario.

C2 - Furto di fissi e infissi

Qualora sia assicurato il fabbricato La Società indennizza i danni causati da furto di fissi ed infissi.

C3 - Cristalli e vetri

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti derivanti ai beni assicurati da rottura di:

- lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e materiali similari aventi il medesimo uso compresi materiali plastici, installate in vetrine e porte, oppure trovantisi all'interno o sui muri esterni dei fabbricati;
- iscrizioni, decorazioni, vetrinette e insegne installate sui fabbricati all'esterno degli stessi, anche se di proprietà di terzi, purchè stabilmente collocate nelle loro installazioni, che alla data di effetto della presente assicurazione fossero integre ed esenti da incrinature o da altri difetti.

Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) indennizzabili in base ad altre garanzie della presente SEZIONE;
- b) derivanti da crollo, assestamento o distacco di parti del fabbricato, cedimento del terreno, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od i relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) determinati o agevolati da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- d) causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, alluvioni, gelo;
- e) alle lastre aventi speciale valore artistico, alle vetrine e cristallerie portatili, a lampade, lampadari e simili;
- f) alle lastre facenti parte di serre e analoghe strutture;
- g) a sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- h) a cose che sono state, sono o saranno oggetto di lavorazione o vendita dal parte dell'Assicurato.

L'Impresa indennizza per ciascun periodo di assicurazione fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art.1907 del Codice Civile con i seguenti limiti:

- 5.000 euro per ciascuna ubicazione;
- 1.500 euro per singola lastra.

Altri danni (pacchetto D)

D1

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati a beni assicurati da:

- onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere che si muovono a velocità supersonica;
- urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- caduta di ascensori e montacarichi.

Danni al bestiame (pacchetto E)

E1 - Folgorazione

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati al bestiame - se assicurato - da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici, **con esclusione dei danni: causati da attrezzature ed impianti elettrici non efficacemente collegati a terra.**

E2 - Asfissia

L'Impresa indennizza i danni di asfissia che colpiscono il bestiame, se assicurato:

a. causati da fumi, gas o vapori sviluppatasi a seguito d'incendio che abbia colpito i beni assicurati;

b. in conseguenza di guasti e rotture accidentali degli impianti di ricambio forzato dell'aria, di illuminazione e condizionamento, originati da fenomeno elettrico a condizione che sia operante la garanzia "Fenomeno elettrico"

Relativamente a quanto riportato alla lettera b. la presente estensione di garanzia è operante a condizione che siano installate e operanti le seguenti misure di prevenzione:

- impianto elettrico e impiantistica in generale a norma CEI;
- apparecchio autonomo per il rilevamento e la segnalazione dei guasti agli impianti preposti alla climatizzazione e al ricambio forzato dell'aria, nonché le irregolarità o le interruzioni nella distribuzione dell'energia elettrica. La segnalazione delle anomalie rilevate deve avvenire mediante allarmi acustici e visivi autonomi, per l'avviso immediato agli addetti presenti al lavoro e/o al custode in servizio presso l'azienda agricola;
- gruppo elettrogeno autonomo, atto a sopperire alle eventuali carenze nella distribuzione di energia elettrica. Il generatore deve essere tenuto in perfetto stato di manutenzione e in condizione di rimanere in esercizio per la durata di almeno 4 ore consecutive .

Per entrambe le estensioni di garanzia prestate con il presente pacchetto Danni al bestiame:

- l'assicurazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art.1907 del Codice Civile
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10 % dell'importo liquidabile ai termini di polizza, con un minimo di 500 euro;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore della specifica somma assicurata.

Condizioni particolari della sezione incendio

Danni Diretti, sempre operanti

a - Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio

E' tollerata, e quindi può non essere dichiarata in polizza, l'esistenza di:

- 1 kg di esplosivi;
- 400 kg di infiammabili
- infiammabili in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato;
- 500 q.li di merci speciali,

Non si tiene conto di esplosivi, infiammabili e merci speciali esistenti nei locali non utilizzati dall'Assicurato.

b - Oneri di urbanizzazione

Si prende atto che nella somma assicurata alla voce fabbricato sono compresi anche i costi o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento del sinistro.

c - Compensazione di somme assicurate tra partite contenuto e merci

Se la somma assicurata con la partita contenuto risulta eccedente, al momento del sinistro, al valore delle cose che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene attribuita alla partita merci, se tale partita risulta assicurata, ma per somma insufficiente.

Identica compensazione si effettua nel caso in cui, al contrario, risulti eccedente la somma assicurata alla partita merci ed in difetto quella della partita contenuto.

d - Rinuncia alla rivalsa

Eccettuato il caso di dolo, l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso i dipendenti e i famigliari dell'Assicurato, nonché verso le Società che rispetto all'Assicurato medesimo risultino controllate, consociate o collegate.

L'Impresa rinuncia altresì al predetto diritto di surroga verso i clienti dell'Assicurato, a patto che contemporaneamente anche l'Assicurato rinunci a qualsiasi pretesa nei loro confronti.

e - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro e nelle stesse porzioni utilizzabili dai reparti danneggiati.

f - Onorari periti

L'Impresa rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli

onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 2% dell'indennizzo e con il massimo di 5.000 euro.

Estensioni di garanzia relative a garanzie supplementari (valide solo se richiamate)

S1 - Attribuzione beni assicurati

Qualora la presente polizza assicuri tutti i beni assicurati riconducibili alla attività assicurata, fatta eccezione di quanto espressamente escluso, se una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, la cosa o l'oggetto - con esclusione del bestiame e dei macchinari semoventi - verranno attribuiti alla voce contenuto, fermo restando quanto indicato come cose non assicurate e quanto previsto dall'art. 3 esclusioni.

S2 - Presenza di infiammabili e merci speciali in eccesso alle relative tolleranze

Il premio della presente assicurazione è stato convenuto in base ad una o più delle seguenti specifiche dichiarazioni del Contraente richiamate in polizza:

- a. oltre al quantitativo tollerato (400 chilogrammi), esistono infiammabili comunque riposti per un quantitativo in chilogrammi non superiore a quello indicato in polizza;
- b. oltre al quantitativo tollerato (500 quintali) esistono merci speciali per un quantitativo in quintali non superiore a quello indicato in polizza.

Le merci speciali e/o gli infiammabili di cui sopra si intendono compresi nelle merci, se assicurate.

Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione di queste dichiarazioni, il Contraente/Assicurato si obbliga a darne immediato avviso all'Impresa e a pagare l'aumento di premio in conformità a quanto stabilito dalla vigente tariffa per le variate caratteristiche del rischio.

Fermo quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile per quanto concerne le dichiarazioni rese dal Contraente con colpa o dolo al momento della stipulazione della polizza, se il sinistro si verifica prima che il Contraente/Assicurato stesso abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi si applica quanto previsto dall'art. buona fede della presente Sezione Incendio.

S3 - Rischio locativo

- 1 Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata per il Rischio Locativo, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, l'Impresa risponde dei danni diretti e materiali cagionati al fabbricato, tenuto in locazione dall'Assicurato stesso, dagli eventi previsti dall'art. 1 oggetto dell'assicurazione. Resta confermata l'applicazione di quanto previsto all'art. 7 assicurazione parziale e qualora detta somma assicurata per il fabbricato risultasse inferiore al valore calcolato con i criteri di cui all'art. 11 determinazione del danno.
- 2 La Condizione Particolare opera, nei termini di cui al precedente punto 1, anche per altro evento garantito dalla presente Sezione.

S4 - Ricorso terzi

Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, fino a tale importo per ogni sinistro l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge

per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile per garanzie previste dalla presente sezione incendio.

L'assicurazione comprende altresì, sino alla concorrenza del 10% della predetta somma assicurata, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.

L'assicurazione non comprende i danni:

a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato, i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta, nell'ambito aziendale, in occasione delle anzidette operazioni, e i veicoli dei clienti dell'azienda agricola o agrituristica

- nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n° 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

S5 - Spese di demolizione e sgombero ad integrazione

Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, fino a tale importo per ogni sinistro e in eccedenza a quanto già previsto all'art. 1 oggetto dell'assicurazione - garanzia base, l'Impresa indennizza:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire, alla più vicina discarica, i residui di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza;
- le spese di rimozione e ricollocamento degli oggetti mobili - se assicurati -, nel caso in cui il loro spostamento fosse indispensabile per eseguire riparazioni a beni assicurati resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza.

Per i residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.L. 5 del 5/2/1997, e successive integrazioni e modificazioni, nonché per quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, l'importo indennizzabile in base alla presente estensione non potrà essere superiore al 50% della somma assicurata con il massimo di 15.000 euro.

S6 - Fenomeno elettrico

Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, l'Impresa risponde, fino a tale importo, dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ai beni assicurati fabbricato e/o contenuto e/o arredamento domestico, comprese le apparecchiature elettroniche purché le stesse non siano costruite dall'Assicurato o non siano destinate a vendita, riparazione, installazione o modifica da parte dell'Assicurato medesimo, per effetto di correnti, scariche o di altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- c) dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- e) causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- f) a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti dei beni assicurati.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato detraendo un importo, per ogni sinistro, pari al 20% dell'importo del danno liquidabile, con il minimo di 300 euro e il massimo di 2.000 euro.

S7 - Selling price

In deroga all'art. 11 - determinazione del danno delle Condizioni della Sezione Incendio, l'Impresa in caso di sinistro che abbia danneggiato merci vendute in attesa di consegna, indennizzerà le merci in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna, nel rispetto dell'art. 12 - titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

La presente estensione di garanzia è operante a condizione che:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

La presente pattuizione non è operante in caso di esistenza di assicurazione dei Danni Indiretti.

S8 - Supporti di dati

Premesso che:

- per "Supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa, in entrambi i casi per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina;
- per dati si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi.

Se prevista la relativa somma assicurata, l'Impresa indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il la ricostituzione dei dati negli stessi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa. **Sono esclusi i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti, nonché quelli causati da cestinatura.**

L'indennizzo non viene corrisposto se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro 1 anno dal sinistro.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 5% dell'importo liquidabile, con un minimo di 200 euro.

In nessun caso l'Impresa indennizza somma superiore a quella indicata in polizza.

S9 - Beni in leasing

Tra i Beni assicurati si intendono compresi anche quelli acquistati in Leasing.

Qualora risultino parzialmente assicurati con polizza propria, la presente assicurazione opera ad integrazione. Tale condizione è operativa solo se i relativi contratti prevedono la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Assicurato della presente polizza.

S10 - Assicurazione dell'arredamento domestico in locali abitati dall'assicurato

Nella somma assicurata alla partita contenuto si intende compreso anche l'arredamento domestico di proprietà dell'Assicurato.

S11 - Assicurazione dell'arredamento domestico in locali abitati dai coloni o dai dipendenti

Nella somma assicurata alla partita contenuto si intende compreso anche l'arredamento domestico riposto in fabbricati abitati dai coloni o dai dipendenti, anche se detto arredamento domestico risulta di proprietà, oppure in uso ai coloni o ai dipendenti.

S12 - Spese per la ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta

Qualora sia assicurato il fabbricato, in caso di sinistro verificatosi con le modalità di cui alla Estensione di garanzia acqua condotta, anche se di importo inferiore alla franchigia prevista dalla stessa, l'Impresa risponde delle spese sostenute per la rottura e per il ripristino delle parti in muratura del fabbricato, nonché per la riparazione dell'impianto.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di 200 euro e fino ad un importo di 4.000 euro per anno assicurativo.

S13 - Spese per la ricerca e riparazione dei danni in caso di dispersione di gas

L'Impresa in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante il blocco dell'erogazione da parte dell'Azienda stessa, indennizza, qualora sia assicurato il fabbricato, le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas nonché quelle relative alla demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di 200 euro e fino ad un importo di 4.000 euro per anno assicurativo.

S14 - Dispersione di liquidi

Se prevista la relativa somma assicurata, l'Impresa risponde dei danni di dispersione dei liquidi - assicurati in quanto merci -, utilizzati per lo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, contenuti in serbatoi e contenitori di capacità non inferiore a 100 litri, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.

L'Impresa non risponde:

- a. dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b. dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- c. delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, resta convenuto che:

- l'Impresa pagherà il 90% dell'indennizzo, restando il rimanente 10% con il minimo di 500 euro a carico dell'Assicurato.
- In nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore della specifica somma assicurata.

S15 - Autocombustione e/o fermentazione anomala

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle Merci - comprese le Merci Speciali - per effetto di:

- autocombustione spontanea senza sviluppo di fiamma,
- fermentazione anomala intendendo per tale lo sviluppo di processo fermentativo indesiderato che determini alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo secondo l'uso previsto.

Si intendono esclusi i danni causati da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestino in concomitanza dei suddetti eventi.

Sono comprese le spese ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per:

- provvedere allo smassamento dei cumuli danneggiati
- limitare la propagazione della fermentazione anomala o dell'autocombustione.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 25% con il minimo di 500 euro

S16 - Merci trasportate

L'Impresa, fino alla concorrenza di un importo pari a 5.000 euro, indennizza i danni materiali e diretti cagionati da:

- incendio,
- fulmine,
- scoppio non causato da ordigni esplosivi,
- collisione con altri veicoli e/o urto contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) purché tale evento lasci tracce constatabili sul mezzo,
- ribaltamento,
- uscita di strada,

subiti dalle merci di proprietà dell'Assicurato, durante il trasporto effettuato con veicoli di proprietà o in uso all'Assicurato

- nell'Ambito dell'attività assicurata dal momento della raccolta fino allo stoccaggio;
- all'esterno dell'Ambito dell'attività assicurata in polizza.

L'Impresa non risponde dei danni:

- indennizzabili in base ad altre garanzie della presente sezione;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, o di loro rappresentanti nonché dei rispettivi dipendenti;
- dipendenti totalmente o parzialmente da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto, o da cattivo stivaggio;
- verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

La copertura ha inizio dal momento in cui le merci sono caricate sul veicolo incaricato del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e cessa con l'inizio delle operazioni di scarico.

La presente estensione di garanzia si intende prestata esclusivamente su tratte terrestri comprese nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di 250,00 euro.

S17 - Maggiori spese

L'Impresa indennizza **fino alla concorrenza della specifica somma assicurata** la differenza tra le spese effettivamente sostenute a seguito di sinistro indennizzabile alla presente Sezione, che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, e le spese normalmente necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state sostenute dall'Assicurato anche in assenza di tale sinistro.

La presente Condizione Particolare è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'assicurazione è prestata per il numero massimo di 90 giorni consecutivi successivi al sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo corrispondente a 3 giorni di inattività totale.

L'indennizzo sarà corrisposto anche se l'attività sarà riattivata mediante procedimenti ed impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del sinistro, purché equivalenti.

È escluso l'indennizzo dei danni di inattività dipendenti, direttamente o indirettamente, da eventi non garantiti o esclusi dalla presente Sezione.

Sono comunque esclusi i danni:

- conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della presente Sezione, causato da:
 - atti di guerra, insurrezione, serrate, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
 - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocate dalla accelerazione artificiale di particelle

atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;

- da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane;
- da fenomeno elettrico.

b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori e dei Soci a responsabilità illimitata.

c) conseguenti a distruzione, danneggiamento o perdita di denaro, valori, ricette della farmacia, titoli, documenti e registri;

d) verificatisi nel giorno del sinistro e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo (franchigia temporale).

Non sono considerati giorni di interruzione dell'attività quelli durante i quali l'attività dell'Azienda sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il sinistro non si fosse verificato.

S18 - Danni indiretti in forma diaria per attività agrituristica

L'Impresa, indennizza l'Assicurato, dei Danni indiretti a carico dell'Attività agrituristica mediante il riconoscimento di una diaria per il numero massimo di 90 giorni consecutivi successivi al sinistro.

L'indennizzo verrà corrisposto anche se l'attività sarà riattivata mediante procedimenti ed impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del sinistro, purchè equivalenti.

È escluso l'indennizzo dei danni di inattività dipendenti, direttamente o indirettamente, da eventi non garantiti o esclusi dalla presente Sezione.

Sono comunque esclusi i danni:

a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della presente Sezione, causato da:

- atti di guerra, insurrezione, serrate, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane;
- da fenomeno elettrico.

b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati guerra;
- dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori e dei Soci a responsabilità illimitata.

c) conseguenti a distruzione, danneggiamento o perdita di denaro, valori, titoli, documenti e registri;

d) conseguenti alla cessazione definitiva dell'Attività agrituristica ancorché derivante da sinistro indennizzabile;

e) imputabili all'impossibilità di ricostruire il fabbricato destinabile alla precedente destinazione a causa di fatti esterni quali regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge, procedimenti imposti dall'Autorità.

f) verificatisi nel giorno del sinistro e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo.

Non sono considerati giorni di interruzione dell'attività quelli durante i quali l'attività dell'Azienda sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il sinistro non si fosse verificato.

S19 - Granaglie sullo stelo

Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti di incendio delle granaglie sullo stelo trovantisi sui campi nell'ambito dell'attività assicurata. La garanzia si estende all'incendio occorso in occasione dei lavori di mietitrebbiatura delle granaglie effettuati sul campo, nonché all'incendio verificatosi durante il loro trasporto fino ai locali di deposito dell'Azienda assicurata.

Da quel momento le granaglie si intendono assicurate alla partita merci se assicurata.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 25% per ogni sinistro per i rischi ubicati in Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Condizioni che regolano il caso di sinistro della sezione incendio

4 - Pronto intervento in caso di emergenza

In caso di sinistro, a seguito dell'accordo intercorso tra l'Impresa e Belfor Italia S.r.l, società specializzata nella gestione di servizi di emergenza, l'Impresa offre al Contraente/Assicurato l'opportunità di richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro.

I contenuti del servizio di pronto intervento e i dettagli sulle sue modalità di attuazione, sono quelli riportati nell'allegato: "P.I.A. - Servizi di Pronto Intervento Azienda".

L'intervento di Belfor Italia srl è attivabile attraverso una chiamata al numero verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

Il costo dell'intervento è a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza. E' in ogni caso facoltà del Contraente/Assicurato concordare direttamente con Belfor Italia S.r.l. eventuali interventi.

La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da Belfor Italia S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa.

La presente condizione particolare non opera se il Contraente/Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare e, in ogni caso, può essere oggetto di recesso da parte dell'Impresa in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni.

Resta in ogni caso fermo quanto disposto dal successivo art. 10 - Obblighi in caso di sinistro.

5 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

6 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro alle singole Sezioni della presente polizza;

d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;

e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono comunque validi per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente al diritto contrattuale circa l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

7 - Assicurazione parziale

Se dalle stime effettuate secondo i criteri previsti dalla Sezione, risulta che l'assicurazione copre solo una parte del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, e la somma assicurata risultasse insufficiente in misura superiore del 15%, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna somma assicurata risultata insufficiente, e la regola proporzionale, di cui all'art.1907 del Codice Civile, verrà applicata solo per l'eccedenza rispetto a detto 15%.

Fanno comunque eccezione, se ed in quanto operanti, le garanzie:

- Ricorso Terzi,
- Spese di Demolizione e Sgombero,
- Fenomeno Elettrico,
- Cristalli e vetri
- Supporti di dati
- Cose assicurabili a condizioni speciali
- Onorari periti
- Asfissia
- Folgorazione
- Autocombustione e fermentazione anomala
- Merci trasportate
- Maggiori spese
- Danni indiretti a forma diaria

per le quali l'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Si conviene inoltre che per qualsiasi sinistro, non verrà applicato il disposto dell'art.1907 del Codice Civile quando il danno indennizzabile risulti non superiore a 2.500 euro.

8 - Coesistenza di scoperti, franchigie

Qualora, per lo stesso sinistro e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti più scoperti e/o franchigie in base alla presente polizza:

- per gli scoperti verrà considerato quello di percentuale più elevata;
- la franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'Assicurato.

9 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella che risulta assicurata in polizza.

10 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, oltre a quanto previsto all'art 2 Assicurazione presso diversi assicuratori delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese comprese quelle per i guasti alle cose assicurate prodotte dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) in caso di evento di sospetta origine dolosa fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno (senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna), oppure fino alle rilevazioni dei danni se il benessere è comunicato dall'Impresa;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno subito dalle merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino ed ogni altra documentazione in suo possesso del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

11 - Determinazione del danno

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, l'arredamento domestico e i macchinari semoventi il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali,

per i predetti beni le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo", alle condizioni che seguono.

Per ogni partita, separatamente, in caso di sinistro si determina per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del sinistro ottenuta secondo i criteri che seguono.

- a. Per i Fabbricati si stima il "valore a nuovo" di tutto il fabbricato assicurato, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
- b. Per il Contenuto, l'arredamento domestico e i macchinari semoventi si stima il "valore a nuovo" al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

Per determinare l'ammontare del danno si procede:

1. per i fabbricati applicando il deprezzamento di cui al punto a. alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà e il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, l'Impresa pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro i termini di tempo di seguito indicati;
2. per il contenuto, l'arredamento domestico e i macchinari semoventi deducendo dal valore delle cose assicurate, calcolato come sopra indicato, il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
3. calcolando il supplemento che, aggiunto all'indennizzo di cui sopra, determina l'indennizzo complessivo calcolato in base al "valore a nuovo".

Il pagamento del supplemento di indennizzo è effettuato esclusivamente:

- quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite (o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Impresa);
- se la ricostruzione o il rimpiazzo avvengono, salvo comprovata forza maggiore:
 - **entro dodici mesi** dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia;
 - **entro diciotto mesi** quando l'indennizzo è superiore al 50% della somma complessivamente assicurata
- per fabbricati, contenuto, l'arredamento domestico e i macchinari semoventi in normale stato d'uso o di attività.

Il disposto di cui all'art. **7 Assicurazione parziale**, si applica, per ogni bene assicurato, come di seguito riportato.

Qualora la somma assicurata risulti:

- superiore o eguale al rispettivo "valore a nuovo", il supplemento di indennizzo è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

- inferiore al rispettivo “valore a nuovo”, ma eccedente al momento del sinistro al valore della partita danneggiata, il supplemento di indennizzo viene riconosciuto solo in parte e in proporzione a tale eccedenza rispetto all’eccedenza necessaria per ottenere il “valore a nuovo”;
- uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, si applica integralmente il disposto dell’art.11 Assicurazione Parziale e il supplemento di indennizzo diventa nullo.

Resta inteso che per il contenuto, l’arredamento domestico e i macchinari semoventi in nessun caso verrà corrisposto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui al punto b.

L’assicurazione del **Rischio locativo** non prevede l’indennizzo in base al “valore a nuovo”.

Ad integrazione di quanto sopra, **per le apparecchiature elettroniche danneggiate da fenomeno elettrico, il pagamento del supplemento di indennizzo sarà effettuato a condizione che il sinistro si sia verificato entro i quattro anni successivi a quello di costruzione e il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchiatura danneggiati o distrutti, e comunque che questi, o i relativi pezzi di ricambio, siano ancora disponibili.**

- c. Per le Merci le granaglie sullo stelo (qualora assicurate) si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Le merci oggetto di lavorazione successiva alla raccolta, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
- d. per il bestiame è assicurato il valore che, in relazione alla specie, qualità, condizione, età, crescita, uso o destinazione, rendimento, gli stessi avevano al momento del sinistro;
- e. per i **Danni indiretti a forma diaria** sulla base delle tariffe applicate nella stagione in corso, delle effettive presenze di Clienti e delle prenotazioni, secondo le norme seguenti:
 1. si considerano gli introiti giornalieri derivanti dall’Attività agrituristica in corso nelle due settimane antecedenti il sinistro, con l’attività regolarmente attiva;
 2. si verificano gli introiti giornalieri derivanti dall’Attività agrituristica che continuano nonostante il sinistro nei giorni successivi al sinistro, fino al ripristino o prima della riparazione;
 3. l’indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla differenza tra i valori calcolati ai punti 1. e 2., fino alla concorrenza della Diaria assicurata, moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità della disponibilità dei locali destinati all’Attività agrituristica.

12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, se diverso dal Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Il pagamento di quanto liquidabile a termini di polizza non può tuttavia essere effettuato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

13 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, oppure altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto al pagamento di quanto dovuto ai sensi di polizza.

14 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Su richiesta dell'Assicurato, quanto sopra indicato si applicherà a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, esclusivamente ai fini dell'indennizzo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della valutazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita danneggiata, un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia. I pagamenti così effettuati saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dall'Impresa a titolo di indennizzo.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 3 Esclusioni.

15 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno **€ 100.000**.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, anche il pagamento dell'anticipo sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorrono i casi previsti dagli art. 3 esclusioni.

L'obbligazione dell'Impresa verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di pagamento dell'anticipo. Quando sussistono le condizioni per l'assicurazione in base al "valore a nuovo" la determinazione dell'acconto verrà effettuata come se tale condizione non esistesse. Tuttavia, trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà ottenere un anticipo sul supplemento spettantegli che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AZIENDA (P. I. A.)



1. Programma di Pronto Intervento Azienda P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR

In caso di sinistro inerente le garanzie della Sezione Incendio, il Contraente/Assicurato ha diritto al servizio di Pronto Intervento Azienda P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR, ovvero all'assistenza tecnica da parte BELFOR Italia S.r.l., società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

2. Prestazioni gratuite previste dal programma P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR

Con la stipula della polizza, il Contraente/Assicurato diventa membro del programma di Pronto Intervento Azienda P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR garantendosi i seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un Numero Verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24 per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di sinistro;
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati;
- Sopralluogo gratuito sul luogo del sinistro in tempi prestabili;
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica;
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale;
- Partecipazione gratuita ai seminari tecnici BELFOR presso sedi BELFOR, escluse le spese di viaggio, vitto e alloggio.

Successivamente alla stipula della polizza, VITTORIA Assicurazioni S.p.A. comunicherà a BELFOR Italia S.r.l. le generalità del Contraente/Assicurato ed il numero di polizza sottoscritto;

BELFOR Italia S.r.l. provvederà alla registrazione ed all'attribuzione del Codice Identificativo P.I.A. BELFOR.

3. Come attivare il servizio in caso di emergenza sinistro:

- Contattare tempestivamente il numero verde 800 820 189;
- Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo e numero di polizza assicurativa ed un recapito telefonico;
- Un Responsabile Tecnico BELFOR fornirà immediato supporto tecnico telefonico all'Assicurato, concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore);
- Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico BELFOR identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell'attività ed emetterà gratuitamente la relativa proposta tecnico economica;
- Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell'Assicurato VITTORIA.MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI

4. Servizio Trasparenza - Informazioni sul servizio


- Ogni prestazione d'opera BELFOR Italia S.r.l. sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto;
- I costi per interventi relativi alle suddette prestazioni d'opera (a titolo esemplificativo):
Opere di Salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi - Ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi - Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici - Risanamento di fabbricati civili ed industriali - Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, potranno essere rimborsati da VITTORIA Assicurazioni S.p.A. secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo indicati in 24 ore, sono indicativi e non vincolanti;
- BELFOR Italia S.r.l. opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento BELFOR Italia sono certificate ISO 9001;
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza;
- La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da BELFOR Italia S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa;
- BELFOR Italia S.r.l. opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR Italia S.r.l. non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo e volontà.

5. CHI E' BELFOR Italia

Filiale italiana del gruppo multinazionale BELFOR, BELFOR Italia vanta un'esperienza trentennale nel settore del risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle Aziende che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

Tecnologie all'avanguardia, metodi e prodotti brevettati permettono a BELFOR di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse. BELFOR mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con un unico obiettivo: limitare i danni con il massimo contenimento di costi e tempi.





Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058752-INC-EDZ- 0119 - MULTIRISCHI AZIENDE AGRICOLE | INCENDIO